

AGEVOLAZIONI

La definizione delle liti fiscali e le pronunce successive al 24 ottobre 2018

di Angelo Ginex

La definizione delle liti tributarie pendenti, introdotta con l'[articolo 6 D.L. 119/2018](#) (convertito con modificazioni in **L. 136/2018**), ha portato ad una serie di problematiche di natura interpretativa, molto spesso dovute all'incerta formulazione del dato normativo.

In questa sede si approfondirà la questione relativa al **rapporto fra la trattazione dei ricorsi notificati prima del 24 ottobre 2018 e l'eventuale possibilità di definire in via agevolata la lite all'esito del giudizio**.

Un esempio potrà essere un'utile guida per comprendere meglio la problematica in commento.

Un contribuente decide, prima del 24 ottobre 2018, di proporre un ricorso avverso un atto impositivo. L'udienza di discussione viene fissata prima del 31 maggio 2019, data di scadenza per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti. Il contribuente decide di **proseguire il giudizio**, valutando la possibilità di ottenere una decisione favorevole. **In caso di esito negativo della controversia, egli potrà ugualmente utilizzare lo strumento deflattivo ex [articolo 6 D.L. 119/2018](#)?** Se sì, l'importo da pagare per la rottamazione della lite dovrà essere valutato considerando la sentenza intervenuta dopo il 24 ottobre 2018?

Preliminarmente, è opportuno ricordare come si perfeziona la fattispecie deflattiva in commento e quali siano gli **effetti** che da essa riverberano.

In primo luogo, questo istituto giuridico riguarda **tutti i giudizi pendenti** per i quali sia stato notificato il ricorso introduttivo di primo grado non oltre il **24 ottobre 2018**, a condizione che non sia intervenuta una sentenza definitiva nel momento in cui si trasmette la relativa domanda all'Agenzia delle Entrate.

L'effetto precipuo della definizione delle liti pendenti è l'estinzione del processo, stante il venir meno della pretesa tributaria oggetto dell'atto impositivo impugnato. Secondo quanto disposto dall'[articolo 6, comma 9 D.L. 119/2018](#), inoltre, gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24 ottobre 2018.

Il **momento perfezionativo** della definizione agevolata avviene con **l'invio dell'apposito modello** predisposto dalla stessa Agenzia ed il **versamento di una certa frazione del valore**

della controversia (in caso di rateazione, col pagamento della prima rata).

Questo valore si determina sulla base dell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data in cui è entrato in vigore il decreto che ha istituito la misura deflattiva *de qua*, cioè il **24 ottobre 2018**.

In base a quanto detto, **il contribuente che voglia definire una lite pendente, deve quindi rifarsi alla situazione esistente al 24 ottobre 2018 oppure deve prendere in considerazione quella venutasi a creare successivamente?**

L'Agenzia delle Entrate, interrogata in merito a questa problematica, ha interpretato la norma nel senso che la data di entrata in vigore del **D.L. 119/2018** deve essere considerata alla stregua di uno spartiacque, una linea di demarcazione, necessaria per determinare il valore dell'obbligazione nascente dalla definizione agevolata.

Detto diversamente, **per valutare l'importo che il contribuente deve assolvere per aderire alla rottamazione della lite, occorre considerare la situazione processuale al 24 ottobre 2018, la quale è da considerarsi cristallizzata.**

Questo orientamento ermeneutico ha alcune conseguenze applicative interessanti:

1. se, al 24 ottobre, è stata depositata una sentenza di primo grado favorevole al contribuente, essa dovrà essere valutata ex [articolo 6 D.L. 119/2018](#);
2. se, dopo il 24 ottobre, è stata depositata una sentenza favorevole o contraria al contribuente, essa **non sarà presa in considerazione** ai fini della rottamazione della lite. Spetterà al difensore tributario valutare se chiedere l'applicazione di tale strumento deflattivo, pagando il 90% del valore della controversia, oppure procedere nel **secondo grado di giudizio**, resistendo al probabile appello dell'Ente impositore o impugnando la pronuncia sfavorevole;
3. **l'unico impedimento** all'attivazione della procedura agevolativa consiste nella presenza, al 24 ottobre, di una **sentenza passata in giudicato**, la quale chiude il processo, rendendolo a tutti gli effetti non più "pendente".

In conclusione, ed in risposta alle domande sollevate in precedenza, **il contribuente potrà decidere di presentare la domanda di definizione agevolata entro e non oltre il 31 maggio 2019, attendendo l'esito della lite fino a quel momento. Tuttavia, l'eventuale decisione positiva non influenzera il quantum necessario a definire in via agevolata la lite ancora pendente, poiché depositata dopo il 24 ottobre 2018.**

Dunque, sarà compito del difensore soppesare la possibilità di **proseguire il contenzioso** con quella di usufruire della **rottamazione della lite**.

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)